

## **Informativa in merito all'entrata in vigore in Italia della direttiva europea sulle risoluzioni bancarie**

Con i Decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva europea 2014/59/UE (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive).

Tale direttiva introduce in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire i casi più gravi di crisi delle banche e delle imprese di investimento, con l'obiettivo di consentire una gestione ordinata delle crisi bancarie tramite l'utilizzo di risorse del settore privato, evitando così che i salvataggi abbiano un costo gravoso sui contribuenti.

Le nuove disposizioni stabiliscono infatti che i sostegni finanziari pubblici alle banche e alle imprese di investimento potranno essere concessi solo dopo l'avvio, da parte di Banca d'Italia, di procedure di gestione delle crisi, da attivare al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) esistenza di situazione di dissesto o a rischio di dissesto da parte di una banca o un'impresa di investimento;
- b) inapplicabilità delle misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza che consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario;
- c) inopportunità a sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria (da ricondurre a tutti i casi in cui tale misura non permetta di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali).

Le suddette procedure di gestione delle crisi riguardano innanzitutto la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni o di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione.

Qualora tali misure non consentano di rimediare allo stato di dissesto o al rischio di dissesto, la Banca d'Italia potrà avviare misure di risoluzione tra le quali rientrano:

- la vendita di una parte dell'attività ad un acquirente privato;
- la creazione di un ente-ponte o di una società veicolo ("bad bank"), che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- l'applicazione del cosiddetto "bail-in" (letteralmente "salvataggio interno"), strumento che consente a Banca d'Italia di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).

Il "bail-in", in vigore dal 1 gennaio 2016, si applicherà seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, saranno coinvolti gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, saranno coinvolte alcune categorie di creditori (a partire dai titoli di debito subordinati, cioè più rischiosi), le cui attività possono essere trasformate in azioni e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Solo successivamente potranno essere coinvolte le obbligazioni bancarie ordinarie (cd "senior"), per poi passare ai depositi non protetti e ai depositi superiori a 100.000 € di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, per la quota eccedente i 100.000 €.

### **BANCA SIMETICA S.p.A.**

Registro Imprese di Biella n. 02071270025 – R.E.A. n. 179386 della C.C.I.A.A. di Biella – Codice Fiscale/Partita IVA 02071270025

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5713 – Codice ABI 3398.5

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sede Legale e Direzione: Via C. Crosa, 3/c – 13900 BIELLA. Tel. 015 45 03 300/302 – Fax 015 45 03 333/334

Sito Internet: [www.bancasimetica.it](http://www.bancasimetica.it) – e-mail: [info@bancasimetica.it](mailto:info@bancasimetica.it)

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri (di cui all'art. 60 del D. Lgs n. 108/2015).

Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si evidenzia in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Si segnala comunque come sia data facoltà all'autorità di decidere in via discrezionale l'esclusione di alcune passività, al fine di assicurare la continuità delle funzioni essenziali, evitare il rischio di contagio e/o preservare la stabilità finanziaria.

Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al Fondo di risoluzione, che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8 per cento delle passività totali.

L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.

L'attivazione dell'intervento pubblico richiede tuttavia che i costi della crisi siano prima ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di un bail-in almeno pari all'8 per cento del totale del passivo.

**In ogni caso, sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:**

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessorio);
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e altri strumenti garantiti;
- le passività riconducibili ad una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

**BANCA SIMETICA S.p.A.**

Registro Imprese di Biella n. 02071270025 – R.E.A. n. 179386 della C.C.I.A.A. di Biella – Codice Fiscale/Partita IVA 02071270025

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5713 – Codice ABI 3398.5

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sede Legale e Direzione: Via C. Crosa, 3/c – 13900 BIELLA. Tel. 015 45 03 300/302 – Fax 015 45 03 333/334

Sito Internet: [www.bancasimetica.it](http://www.bancasimetica.it) – e-mail: [info@bancasimetica.it](mailto:info@bancasimetica.it)